



Presidente
Avv. Alberto Del Noce

Roma, 17 settembre 2026

Alla cortese attenzione del
Signor **Ministro della Giustizia**
On.le Carlo Nordio
via posta elettronica

Oggetto: *Patrocinio a spese dello stato - Tempestività della liquidazione dei compensi, uniformità delle procedure e revisione dei criteri di determinazione dei compensi professionali*

Signor Ministro,

la presente nota si inserisce nell'attività istituzionale di studio e proposta svolta dall'Unione Nazionale delle Camere Civili e trae origine, in particolare, dall'impulso dei propri componenti dell'*Osservatorio sul patrocinio a spese dello Stato*, ai quali si deve la ricognizione delle criticità di seguito illustrate e l'elaborazione delle proposte che l'Associazione sottopone, con il presente documento, alla Sua cortese attenzione.

1. Premessa

L'Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) è l'Associazione Forense specialistica maggiormente rappresentativa degli avvocati civilisti italiani, è presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale e svolge, tra le proprie funzioni istituzionali, anche l'attività di rappresentanza delle istanze degli avvocati civilisti nei rapporti con gli organi istituzionali dell'Avvocatura, i pubblici poteri e l'Ordine giudiziario, nonché attività di studio, ricerca ed elaborazione di proposte legislative e organizzative finalizzate al miglior funzionamento della giustizia civile.

In tale prospettiva si colloca la presente iniziativa che nasce dall'esigenza di sottoporre all'attenzione del Ministero della Giustizia alcune criticità emerse nell'applicazione della disciplina del **patrocinio a spese dello Stato**, con particolare riferimento ai tempi e modalità di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori e alle conseguenze che tali ritardi o disomogeneità delle liquidazioni producono sulla sostenibilità del sistema, sull'effettività del diritto di difesa e sul rallentamento dell'obiettivo deflattivo del carico giudiziario.

A tal fine l'UNCC ha ritenuto, preventivamente, di promuovere un'analisi della questione attraverso la raccolta e l'esame delle risposte fornite dalle Camere Civili e dai professionisti, per individuare le principali criticità riscontrate nella prassi e formulare proposte concrete, suscettibili di essere oggetto di confronto in sede istituzionale e di eventuale intervento normativo o organizzativo.

Il presente documento intende, pertanto, offrire un contributo dell'Avvocatura civile al miglioramento del sistema del patrocinio a spese dello Stato nella convinzione che la certezza dei tempi di liquidazione, l'uniformità delle procedure e l'adeguata remunerazione dell'attività professionale costituiscano elementi essenziali per garantire la piena effettività del diritto di difesa e, al contempo, la sostenibilità nel tempo del sistema.

Dall'analisi delle risposte fornite al questionario sottoposto agli operatori emerge come una delle principali criticità relative al patrocinio a spese dello Stato sia rappresentata dai tempi di liquidazione e di pagamento dei compensi spettanti ai difensori.

Il fenomeno dei ritardi appare riconducibile, in via generale, a due distinti fattori:

- 1. la disponibilità e l'erogazione delle risorse finanziarie da parte del Ministero della Giustizia;**
- 2. i tempi di emissione del decreto di liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.**

Il primo profilo rientra direttamente nella sfera di competenza dell'Amministrazione e può essere affrontato mediante adeguate misure di programmazione, stanziamento e gestione delle risorse di cui si fa espressamente richiesta; il secondo presenta una natura maggiormente strutturale, in quanto si colloca nell'ambito dell'attività giurisdizionale e dell'organizzazione dei singoli uffici giudiziari.

La criticità non riguarda, pertanto, soltanto la disponibilità delle somme necessarie al pagamento ma anche il momento, spesso non prevedibile, nel quale il professionista consegue il titolo necessario per ottenere la liquidazione del proprio compenso; tale criticità stride, poi, ancor di più se posta in relazione con la recente evoluzione della disciplina dei pagamenti dei compensi professionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il sistema normativo, oggi, richiede al professionista che abbia maturato il proprio credito nei confronti della Pubblica Amministrazione di adempiere puntualmente agli obblighi fiscali e contributivi e, nei casi previsti, consente alla stessa Amministrazione di verificare la posizione del professionista e di subordinare o incidere sul pagamento del compenso in presenza delle condizioni previste dalla legge; la suddetta disciplina trova applicazione anche con riferimento ai compensi spettanti agli avvocati per attività svolte nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.

Si è creata, così, un'evidente asimmetria nel rapporto tra il professionista e la Pubblica Amministrazione: al professionista viene richiesto di dimostrare, al momento in cui chiede il pagamento, la propria regolarità e di rispettare puntualmente gli adempimenti posti a suo carico; al contempo, però, non gli viene assicurata una corrispondente certezza circa il

momento nel quale lo Stato riconoscerà e renderà esigibile il compenso per un'attività professionale già integralmente svolta.

Il professionista può, dunque, essere chiamato a dimostrare di essere in regola per ottenere il pagamento di un credito che, tuttavia, potrebbe non essere ancora stato formalmente liquidato a causa dei tempi di emissione del decreto da parte dell'autorità giudiziaria. Si tratta di una situazione che merita particolare attenzione ancor di più nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato ove il difensore non ha negoziato liberamente con il proprio assistito le condizioni economiche della prestazione ma ha svolto un'attività professionale funzionale all'attuazione di una garanzia costituzionale.

Non si intende, evidentemente, mettere in discussione l'esigenza di assicurare la regolarità fiscale e contributiva dei professionisti. Il punto è diverso: a fronte dell'introduzione di strumenti sempre più rigorosi per garantire la regolarità del professionista nei confronti dello Stato appare necessario assicurare un analogo livello di certezza e di responsabilità dello Stato nei confronti del professionista quanto ai tempi di riconoscimento e pagamento del suo compenso.

La questione può essere quindi sintetizzata in un principio di reciprocità: se il sistema pretende certezza e tempestività nell'adempimento degli obblighi del professionista dovrebbe, parimenti, garantire certezza e tempestività nell'adempimento dell'obbligazione pubblica di pagamento.

2. La criticità strutturale dei tempi di liquidazione

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato riconosce al difensore il diritto alla liquidazione del compenso per l'attività professionale prestata in favore del soggetto ammesso al beneficio ma senza la previsione di un termine uniforme e cogente entro il quale il provvedimento di liquidazione debba essere necessariamente adottato. Ne consegue che la tempistica risulta fortemente condizionata dall'organizzazione del singolo ufficio giudiziario, dal carico di lavoro e dalle priorità dell'ufficio e del magistrato competente.

Si è determinata, così, una situazione di significativa disomogeneità territoriale: a fronte di prestazioni professionali analoghe e di un medesimo sistema normativo, il tempo necessario per ottenere il decreto di liquidazione varia sensibilmente a seconda dell'ufficio giudiziario, o addirittura dello stesso Distretto o Sezione, presso il quale il procedimento è stato trattato.

Il problema assume particolare rilevanza perché il professionista, pur avendo integralmente svolto la propria attività difensiva, può essere costretto ad anticipare per un periodo non determinabile i costi connessi all'esercizio della professione, senza poter prevedere con sufficiente certezza il momento nel quale conseguirà il compenso e il *quantum* della liquidazione.

3. Effetti della situazione attuale

La problematica produce conseguenze che non sono esclusivamente di natura economica.

In primo luogo, il protrarsi dei tempi di liquidazione può costituire un disincentivo all'assunzione e alla prosecuzione degli incarichi nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, con possibili ricadute sull'effettività del diritto di difesa delle persone prive di adeguate risorse economiche.

In secondo luogo, il professionista è chiamato a sostenere un'anticipazione finanziaria che può protrarsi per un periodo indefinito, trasformando di fatto il rapporto professionale in un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione la cui esigibilità concreta dipende da tempi non uniformemente predeterminati.

In terzo luogo, la variabilità dei tempi tra i diversi uffici giudiziari determina una situazione di disparità territoriale e non solo, difficilmente conciliabile con l'esigenza di assicurare uniformità, efficienza e prevedibilità nell'erogazione di un servizio connesso all'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

La questione assume quindi rilievo anche sotto il profilo dei principi di cui agli artt. 24 e 97 della Costituzione, rispettivamente in relazione all'effettività del diritto di difesa e ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

L'art. 24, terzo comma, della Costituzione stabilisce, infatti, che «*sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione*» e il patrocinio a spese dello Stato costituisce una delle principali forme attraverso le quali tale garanzia viene resa effettiva. In questa prospettiva, si è espressa la stessa Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 2022, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non prevedevano l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato all'attività difensiva svolta nell'ambito della mediazione obbligatoria conclusasi con un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, nella parte in cui non prevedeva, in tale ipotesi, la liquidazione del compenso da parte dell'autorità giudiziaria competente. La pronuncia assume particolare rilevanza ai fini della presente proposta perché la Corte ha posto in diretta relazione la disciplina del patrocinio con la necessità di assicurare l'effettività del diritto di difesa dei non abbienti, riconoscendo che l'istituto costituisce uno strumento essenziale per rendere concretamente esercitabile il diritto di accesso alla giustizia.

La Corte ha, altresì, colto la necessità di un equilibrio tra la garanzia del diritto di difesa e le esigenze di contenimento della spesa pubblica precisando, tuttavia, che queste ultime non possono tradursi in una compressione irragionevole dell'accesso alla giustizia. Nella fattispecie esaminata, la Corte ha infatti ritenuto prevalente l'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale dei non abbienti.

Tale principio appare significativo anche rispetto alla questione oggi sottoposta all'attenzione di Codesto Ill.mo Ministero.

3.1. Il principio di ragionevolezza nella determinazione della remunerazione

Un ulteriore riferimento è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2022, relativa all'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002.

La Corte, pur riconoscendo l'ampia discrezionalità del legislatore nel bilanciamento tra garanzia del diritto di difesa dei non abbienti e contenimento della spesa pubblica ha, tuttavia, ribadito che tale discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza. Nella fattispecie esaminata, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina nella parte in cui non escludeva la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato quando fossero applicate previsioni tariffarie già inadeguate. Pur riguardando specificamente la posizione dell'ausiliario del magistrato e non direttamente quella del difensore, tale pronuncia esprime un principio di evidente rilievo sistematico: il contenimento della spesa pubblica non può essere perseguito attraverso meccanismi che determinino, in concreto, una remunerazione irragionevolmente compressa rispetto alla prestazione resa.

La prestazione professionale resa in favore del non abbiente non è una prestazione di minor valore né comporta necessariamente un minore impegno professionale rispetto a quella resa in favore di un assistito che sostenga direttamente il costo della difesa; essa può presentare la medesima complessità, richiedere il medesimo grado di preparazione e comportare identiche responsabilità professionali (se non maggiori, come nella fattispecie del diritto di famiglia e dei minori).

La disciplina economica del patrocinio dovrebbe, pertanto, essere strutturata in modo da garantire un equilibrio ragionevole tra l'esigenza di contenimento della spesa pubblica e il riconoscimento di un compenso coerente con l'attività effettivamente svolta che non giustifica abbattimenti preordinati al 50% ulteriormente sviliti dalla discrezionalità riconosciuta all'Autorità giudicante spesso "abusata" mediante l'impiego di formule mortificanti a sostegno di liquidazioni irrisorie.

3.2. L'art. 97 Cost. e la reciprocità degli obblighi

La medesima questione deve essere, peraltro, considerata alla luce dell'art. 97 della Costituzione, che impone alla Pubblica Amministrazione il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e in tal senso l'efficienza dell'azione pubblica non può essere misurata esclusivamente in termini di controllo della spesa, ma deve comprendere anche la capacità dell'organizzazione amministrativa di assicurare procedure certe, uniformi e ragionevolmente tempestive.

È proprio sotto questo profilo che emerge l'asimmetria già evidenziata.

Se l'ordinamento pretende certezza e tempestività nell'adempimento degli obblighi del professionista, deve parimenti garantire certezza e tempestività nell'adempimento dell'obbligazione pubblica di riconoscimento e pagamento del compenso.

Lo Stato ha il diritto e il dovere di verificare la corretta destinazione delle risorse pubbliche; allo stesso modo, il professionista che ha adempiuto alla propria prestazione deve poter fare affidamento su un sistema pubblico capace di riconoscere e liquidare il suo credito entro tempi ragionevoli e predeterminabili.

4. Proposte di intervento

Alla luce delle criticità emerse, si ritiene opportuno sollecitare l'intervento di codesto Ill.mo Ministero della Giustizia attraverso una serie di interventi, normativi e organizzativi, tra i quali assumono carattere prioritario i seguenti profili.

4.1 Liquidazione contestuale al provvedimento che definisce il procedimento: una soluzione che appare particolarmente efficace e al contempo relativamente semplice sotto il profilo organizzativo, consiste nel prevedere che la liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato avvenga contestualmente al provvedimento che definisce il procedimento.

In tale prospettiva, il giudice, nel momento in cui deposita la sentenza o altro provvedimento conclusivo, dovrebbe provvedere contestualmente anche alla liquidazione del compenso spettante al difensore, salvo specifiche ed eccezionali ipotesi nelle quali tale contestualità non sia concretamente possibile. Tale soluzione consentirebbe di evitare la formazione di un procedimento autonomo e successivo di liquidazione destinato a collocarsi temporalmente dopo la definizione del giudizio e, quindi, potenzialmente a generare ulteriori ritardi.

La proposta di prevedere la liquidazione del compenso contestualmente al provvedimento che definisce il procedimento non costituisce, in realtà, un'ipotesi del tutto nuova; l'art. 83, comma 3-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dispone già che il decreto di pagamento sia emesso dal giudice «contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

La disposizione è stata interpretata dalla Corte di cassazione come una previsione avente finalità acceleratoria, volta a favorire la definizione contestuale del procedimento di liquidazione, senza tuttavia stabilire una decadenza o impedire al giudice di provvedere successivamente. In particolare, Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448, ha chiarito che la disposizione non impedisce al giudice di emettere il decreto di pagamento successivamente alla definizione del giudizio, proprio perché la sua funzione è quella di favorire, in chiave acceleratoria, la contestualità dei due provvedimenti.

La criticità, pertanto, non risiede tanto nell'assenza di una previsione normativa di contestualità, quanto nel fatto che tale previsione non appare oggi assistita da strumenti idonei ad assicurarne l'effettiva applicazione uniforme.

La stessa Direzione generale della giustizia civile del Ministero della Giustizia, già nel 2018, aveva evidenziato la natura essenzialmente acceleratoria dell'art. 83, comma 3-bis, precisando che, in linea di principio, a fronte di un'istanza presentata prima della chiusura del processo, il decreto di pagamento avrebbe dovuto essere depositato contestualmente al provvedimento decisorio. La Direzione aveva inoltre richiamato alcune prassi organizzative virtuose attraverso le quali gli uffici giudiziari richiedevano al difensore di depositare contestualmente all'istanza tutta la documentazione necessaria per consentire al magistrato di effettuare tempestivamente le verifiche richieste.

Ne deriva che l'esperienza applicativa ha già individuato sia la soluzione normativa sia alcuni strumenti organizzativi per renderla concretamente praticabile; ciò che sembra mancare

è un meccanismo capace di trasformare la contestualità da mera indicazione acceleratoria in una modalità ordinaria, uniforme e verificabile di definizione della liquidazione.

Alla luce di tale quadro, l'intervento che si propone non consiste nell'introduzione ex novo dell'obbligo di liquidazione contestuale, bensì nel rafforzamento e nella concreta attuazione di una previsione che l'ordinamento già contempla.

La soluzione potrebbe essere articolata prevedendo che:

- **l'istanza di liquidazione e tutta la documentazione necessaria siano depositate prima della definizione del procedimento;**
- **gli uffici adottino procedure standardizzate per consentire al magistrato di disporre tempestivamente delle informazioni necessarie;**
- **il decreto di pagamento sia emesso, di regola, contestualmente al provvedimento che definisce la fase processuale.**

In tal modo si manterrebbe intatta la possibilità di effettuare tutti gli accertamenti necessari e si eviterebbe qualsiasi interferenza con l'autonomia della funzione giurisdizionale, ma si introdurrebbe al contempo un sistema idoneo a rendere effettiva la finalità acceleratoria già perseguita dal legislatore.

L'obiettivo, pertanto, non è quello di chiedere una rivoluzione normativa, ma di dare effettività a una scelta legislativa già compiuta, superando le disomogeneità applicative che hanno finito per trasformare una previsione acceleratoria in una mera facoltà organizzativa.

5. La parificazione tra patrocinio civile e penale nell'elevazione del limite reddituale per i componenti del nucleo familiare

Tra le questioni che l'UNCC ritiene, poi, prioritarie nell'ambito di una revisione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato assume particolare rilievo la necessità di eliminare la disparità attualmente esistente tra il processo penale e il processo civile con riferimento all'elevazione del limite reddituale per ciascun familiare convivente.

L'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, in via generale, che, quando il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, ai fini dell'ammissione al patrocinio si tenga conto della somma dei redditi conseguiti da tutti i componenti della famiglia; l'art. 92 del medesimo decreto prevede tuttavia, solo nell'ambito della disciplina applicabile al processo penale, che il limite reddituale sia elevato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.

Ne deriva che, mentre nel processo penale la presenza di ulteriori componenti del nucleo familiare comporta un corrispondente innalzamento della soglia di accesso, nel processo civile il medesimo meccanismo non opera.

La conseguenza concreta di tale differenziazione è particolarmente significativa.

Due persone appartenenti a nuclei familiari caratterizzati dal medesimo reddito complessivo e dalla medesima composizione familiare possono trovarsi in una situazione diversa rispetto alla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, esclusivamente in

ragione della natura penale o civile della controversia; la differenza non riguarda, dunque, le condizioni economiche effettive del nucleo familiare, ma il tipo di processo nel quale il soggetto è chiamato a far valere il proprio diritto.

È proprio questo aspetto che merita, oggi, una rinnovata valutazione.

Il patrocinio a spese dello Stato non è infatti destinato esclusivamente alla tutela della libertà personale ma costituisce lo strumento attraverso il quale l'ordinamento rende concretamente esercitabile il diritto di difesa e di accesso alla giustizia anche da parte di chi non dispone delle risorse economiche necessarie; l'art. 24 della Costituzione non opera, infatti, una distinzione tra diritti meritevoli di tutela a seconda della natura penale o civile del giudizio: la garanzia costituzionale riguarda il diritto di agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.

La questione della differenziazione tra processo penale e processo civile è già stata, in effetti, sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 237 del 2015, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 76, comma 2, e 92 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevedono l'elevazione del limite reddituale per ciascun familiare convivente soltanto nel processo penale. La Corte ha ritenuto che la differenziazione potesse trovare una giustificazione nelle peculiarità del processo penale e, in particolare, nelle esigenze di tutela connesse alla posizione dell'imputato e alla possibile incidenza del procedimento sulla libertà personale.

La pronuncia costituisce un precedente che non può essere ignorato, ma non impedisce al legislatore di procedere oggi a una nuova valutazione della disciplina.

La questione che si sottopone al Ministero non è, infatti, quella di sostenere che la differenziazione fosse necessariamente irragionevole già nel 2015, ma quella di verificare se essa conservi ancora, nell'attuale contesto ordinamentale e sociale — senza voler con ciò rimettere in discussione le valutazioni allora compiute dalla Corte — una giustificazione sufficiente a sostenere una così significativa disparità nell'accesso alla tutela giudiziaria.

Sono trascorsi oltre dieci anni dalla pronuncia della Corte e il sistema della giustizia civile ha assunto una rilevanza sempre maggiore nella tutela di diritti fondamentali della persona, dei rapporti familiari, della responsabilità personale e patrimoniale, della salute, dell'abitazione, del lavoro, della protezione dei soggetti vulnerabili e, più in generale, delle situazioni giuridiche essenziali della persona.

La necessità di una rivalutazione della disciplina trova, peraltro, un ulteriore importante elemento nella più recente sentenza n. 219 del 2017 della stessa Corte costituzionale.

In tale pronuncia, pur dichiarando inammissibile la questione sottoposta al suo esame, la Corte ha evidenziato una criticità strutturale dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che la disciplina considera la composizione familiare in modo asimmetrico: essa attribuisce rilievo alla presenza di altri componenti quando questa comporta un incremento della capacità economica del nucleo, mentre non considera in modo corrispondente il fatto che il reddito familiare debba essere destinato al mantenimento di una pluralità di persone.

La Corte ha sottolineato che tale situazione determina una “evidente inadeguatezza dell’attuale disciplina”, richiamando l’esigenza di un intervento normativo volto a dare adeguata rilevanza agli elementi capaci di incidere sull’effettiva condizione economica del nucleo familiare.

Questo principio assume particolare rilievo nella presente proposta.

Se il legislatore ritiene che la presenza di familiari conviventi incida sulla capacità economica del richiedente al punto da imporre il cumulo dei redditi dell’intero nucleo, appare coerente che la medesima composizione familiare venga considerata anche nella determinazione della soglia oltre la quale il beneficio non può essere riconosciuto.

In altre parole, la famiglia non può essere considerata soltanto come un fattore che aumenta il reddito da prendere in considerazione e non anche come un fattore che aumenta le esigenze economiche da sostenere.

Alla luce di tali considerazioni, l’UNCC ritiene necessario promuovere una modifica dell’art. 92 del d.P.R. n. 115 del 2002, o comunque della disciplina coordinata degli artt. 76 e seguenti, volta a estendere anche al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili l’elevazione del limite reddituale prevista per il processo penale.

La proposta è quella di riconoscere, ai fini dell’ammissione al beneficio, un incremento del limite reddituale di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente, senza distinzione fondata sulla natura civile o penale del procedimento.

Non si chiede, dunque, di introdurre un nuovo beneficio, ma di estendere al processo civile un criterio di determinazione della soglia reddituale che l’ordinamento già riconosce nel processo penale.

La richiesta di parificazione, ovviamente, non intende mettere in discussione le peculiarità del processo penale già riconosciute dalla Corte costituzionale ma affermare un principio di equità nell’accesso alla giustizia: la presenza di familiari conviventi rappresenta una condizione economica oggettiva che dovrebbe essere considerata secondo criteri uniformi, indipendentemente dal rito attraverso il quale il cittadino è chiamato a far valere i propri diritti.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, l’Unione Nazionale delle Camere Civili ritiene necessario richiamare l’attenzione del Ministero della Giustizia sulle criticità che caratterizzano l’attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato, nella prospettiva di un intervento volto a rafforzarne l’effettività, l’uniformità applicativa e la sostenibilità nel tempo.

Le questioni evidenziate non attengono esclusivamente agli interessi della categoria forense, ma investono direttamente la qualità e l’effettività dell’accesso alla giustizia, soprattutto per i cittadini che, per condizioni economiche, necessitano dell’intervento pubblico per poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

In tale prospettiva, l’UNCC sottopone all’attenzione del Ministero, quali interventi prioritari, la necessità di:

1. assicurare la piena parificazione tra patrocinio civile e penale quanto all'incremento del limite reddituale previsto per ciascun familiare convivente, superando una differenziazione che appare meritevole di una rinnovata valutazione alla luce dell'attuale contesto ordinamentale e sociale;
2. garantire certezza e ragionevole tempestività nei tempi di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, dando concreta attuazione alla previsione della liquidazione contestuale al provvedimento che definisce la fase processuale e prevedendo, ove ciò non sia possibile, un termine certo per l'emissione del decreto di pagamento;
3. riesaminare i criteri di determinazione dei compensi, affinché la prestazione professionale resa nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato sia adeguatamente valorizzata e remunerata in modo equo, certo e prevedibile, attraverso criteri chiari, predeterminati e uniformi, così da evitare riduzioni che ne compromettano la ragionevole remunerazione, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale;
4. promuovere criteri organizzativi uniformi presso gli uffici giudiziari, accompagnati da un sistema di monitoraggio dei tempi di liquidazione, così da ridurre le attuali disomogeneità territoriali e assicurare ai professionisti e agli assistiti un livello omogeneo di efficienza del servizio.

L'Associazione è, certamente, consapevole che ogni intervento in materia deve necessariamente tenere conto delle esigenze di equilibrio della finanza pubblica, delle prerogative della funzione giurisdizionale e della complessità organizzativa degli uffici giudiziari, proprio per questo, le proposte formulate intendono porsi non in termini di contrapposizione ma di collaborazione istituzionale, nella convinzione che l'esperienza quotidiana degli avvocati che operano nel patrocinio a spese dello Stato possa costituire un contributo concreto alla individuazione di soluzioni normative e organizzative efficaci.

L'UNCC affida, pertanto, al Ministero della Giustizia le presenti osservazioni e proposte nella convinzione che la tutela dell'effettività del diritto di difesa, la sostenibilità del patrocinio a spese dello Stato e il buon andamento della giustizia costituiscano obiettivi convergenti, nell'interesse dei cittadini, dell'Avvocatura e dell'intero sistema giudiziario.

Roma, 17 settembre 2026

Il Presidente
Avv. Alberto Del Noce



per l'Osservatorio sul Patrocinio a Spese dello Stato

Avv. Federica Bianchi
Avv. Paolo Meneghel

Avv. Rosaria Filloramo
Avv. Fabio Mezzadri